

CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

n.3.4 del.30:.97-2915

OGGETTO:

Conferma aliquote tariffarie Canone Concessorio non ricognitorio anno 2015

IL SINDACO

VISTI:

- l'art 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm. ed ii, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di Regolamenti;
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relati vi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

RICHIAMATO, il D.Lgs. N.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della strada), che all'art 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

ESAMINATA, la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20/02/1996 ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo, di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la TOSAP, ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

EVIDENZIATO, che, con provvedimento di Consiglio Comunale n. 23 del 23 settembre 2014, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non ricognitorio, con il quale è stata istituita la relativa imposta, rimettendo all'Organo competente la dettagliata articolazione della politica tariffaria;

PRECISATO, che in merito si è recentemente espresso il Consiglio di Stato (Sez. V - sentenza 1423 del 24.03.2014), con cui ribadisce il principio che all'Organo consiliare spetta delineare le linee fondamentali della politica fiscale del sistema tributario, ad esclusione delle scelte che attengono ai vincoli e agli obiettivi di bilancio;

PRECISATO, altresì, che nella Regione Siciliana, il cui ordinamento giuridico in materia di Enti locali è dotato di competenza esclusiva, sono di competenza consiliare le materie espressamente indicate dall'art. 32 della l.r. 48/91 e della Giunta Comunale quelle specificate dall'art. 15 della l.r. 44/91, conseguendone che al Sindaco va attribuita la competenza residuale per gli "atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti" (art. 13 l.r. 26/108/1992 n. 7, integrato dall'art.41, commi 1 e 2 della l.r. n.26/11993);

VISTO, l'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n° 296, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA, la determina Sindacale n° 34 del 30/09/2014 con la quale venivano approvate le aliquote tariffarie (allegato 1- allegato 2) del Canone Concessorio non ricognitorio per l'anno 2014;

RITENUTO, pertanto, che al Sindaco è demandata la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio, rispetto alle quali non può certo restare estranea la materia tributaria e la definizione del *quantum* del prelievo di ricchezza che contribuisce a consolidare detta programmazione;

DETERMINA

- 1. Di confermare per l'anno 2015 le aliquote tariffarie (allegato 1- allegato 2) vigenti per l'anno 2014 giusta Determina n° 34 del 30/09/2014.
- 2. Di dare mandato all'Ufficio Tributi per attivare le procedure di pubblicizzazione del presente provvedimento.

Giuseppe Basso

<u>DETERMINAZIONE DEL CANONE, DELLA TARIFFA E DEL VALORE</u>

1.1 - TARIFFA

La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula
 T=Tr*k1*k2*k3*k4 dove:

Tariffa di riferimento (Tr):

- La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione.
- 2. In caso di mancata modifica in sede di approvazione del bilancio di previsione, viene prorogata la tariffa in essere con il solo aggiornamento ISTAT.

Parametro categoria stradale (k1)

È costituito dal coefficiente di valutazione di cui all'allegato A) alla presente, secondo la seguente classificazione:

k1a) ZONA CATEGORIA 1(Carlentini Centro e Carlentini Nord) = 1,5 k1b) ZONA CATEGORIA 2(Frazione di Pedagaggi)= 1,3

Ai fini della suddivisione del territorio in categorie si tiene in considerazione la suddivisione catastale delle due zone censuarie comunali, già distinte per le diverse caratteristiche ambientali, urbanistiche, socio-economiche e del mercato.

Parametro durata temporale occupazioni (k2)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

-	k2
k2a) Occupazioni di durata anni 1	1,50
k2b) Occupazioni di durata fino ad anni 5	1,25
k2c) Occupazioni di durata oltre anni 5	1,00

Parametro economico (k3)

È costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

	k3
k3a) Fino a 500 mila euro	0,50
k3b) Da 500 mila a 1 milione di euro	1,00
k3c) Oltre 1 milione di euro	1,50

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

Parametro di interferenza (k4)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

Tipo di occupazione	K4
• k4a) Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale	1,50
 k4b) Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale 	1,20
 k4c) Senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi k4d) Di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico: 	1,00
4kd1) Fino a 16 cm	1,20
4kd2) Superiore a 16 cm fino a 100 cm	1,50
4kd3) Superiore a 100 cm	2,00

La tariffa applicabile (T) è dunque costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione secondo la seguente formula:

T = Tr*k1*k2*k3*k4

1.2 - VALORE

Valore occupazione e unità di misura:

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione ed in base all'unità di misura indicate nel provvedimento sindacale, a titolo esemplificativo si riporta:

METRO QUADRATO
METRO LINEARE
UNITA' (PALO O TRALICCIO)

2. Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui al citato provvedimento sindacale, si deve procedere all'attribuzione della tipologia avente caratteristiche quanto più prossime o similari a quella di occupazione.

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO (CCNR):

1. È costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come determinata sub 1.1 e il valore (V) dell'occupazione descritto sub 1.2:

 $CCNR = (T \times V)$

1. Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

TARIFFARIO CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

- Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:
- 1.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche <u>EURO 1,50/ml</u> (METRO LINEARE)
- 1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di Ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico se le Infrastrutture sono di proprietà comunale EURO 30,00/Mo (METRO QUADRATO)
- 1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo <u>EURO 20,00(CADAUNO)</u>
- 1.4 Tralicci di elettrodotto <u>EURO 300,00(CADAUNO)</u>
- 2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa
- 2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili euro 10/MO(METRO QUADRATO)
- 2.2 Occupazione con chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande <u>EURO</u>
 15,00/MQ(METRO QUADRATO)
- 2.2 Occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.2. <u>EURO 10,00/MQ(METRO QUADRATO)</u>
- 2.3 Elementi di arredo in genere (ad eccezione di semplici fioriere amovibili senza messaggio pubblicitario EURO 20.00/ML(METRO LINEARE)
- 2.4 Elementi di arredo in genere con pubblicità <u>euro 100,00/ML(METRO LINEARE)</u>
- 2.5 Impianti pubblicitari come previsto dal regolamento della pubblica affissione, ivi comprese le affissioni dirette ad esclusione delle preinseqne <u>EURO 100,00/ML(METRO LINEARE)</u> per impianti monofacciali ed <u>EURO 150,00/ML(METRO LINEARE)</u> per impianti bifacciali
- 2.6 Preinsegne EURO 35,00 ad unità
- 2.7 Aree destinate ad impianti di autolavaggio <u>EURO 10,00/MQ(METRO QUADRATO</u>). Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc..) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc..) vanno computate al 50%.
- 2.8 Impianti di distribuzione carburanti <u>EURO 10,00/MQ(METRO QUADRATO)</u>. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull'area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc..) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc.) vanno computate al 50%.
- 2.9 Occupazione permanente di area per installazione stazione radio base per telefonia e simili <u>EURO 15.000,00 fino a 30 MQ(METRI QUADRATI)</u>, <u>EURO 20.000,00 da 31 MQ(METRI QUADRATI)</u> a 60MQ(METRI QUADRATI) e EURO 25.000,00 da 61MQ(METRI QUADRATI) e oltre.